

Avv. Biagio Bertolone

Via G. Pisanelli n. 1 – 00196 Roma

Tel. 063226351 – fax 0686356191

E-mail: biagiobertolone@tiscali.it

Pec: biagiobertolone@ordineavvocatiroma.org

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

*

Per **Alessandra Belly** (BLLLSN64P43L219S), **Antonella Caiola** (CLANNL68A64H501Q), **Antonella Chirico** (CHRNNL70L66H501W), **Michela Costa** (CSTMHL78B59L840H), **Cinzia De Giorgi** (DGRCNZ71P62D883H), **Annalisa Di Norscia** (DNRNLS76E43H501W), **Giovanna Fonti** (FNTGNN81L43H501E), **Ida Di Girolamo** (DGRDIA74P59L049A), **Danilo Lucernoni** (LCRDNL78R15H501L), **Maria Antonietta Tomasello** (TMSMNT65M46H501K), **Francesca Minnucci** (MNNFNC86M63H501Y), **Rossella Perrotta** (PRRRSL70P45H423A), **Alessia Piccirillo** (PCCLSS72T55H501S), **Raffaella Pompei** (PMPRFL73H70H501U), **Marianna Povia** (PVOMMN70L64H501G), **Enza Sichetti** (SCHNZN67M53Z112H), **Stefano Taponecco** (TPNSFN75S15H501F), **Catello Zurolo** (ZRLCLL74M04C129E), **Francesca Massicolle** (MSSFNC75P62C096I), **Roberta Raspani** (RSPRRT70M45L117Y) e la CGIL Federazione Lavoratori Della Funzione Pubblica Roma e Lazio (c.f. 97006090589), in persona del legale rappresentante pro tempore, Segretario Regionale Giancarlo Cenciarelli, con sede in Roma, in via Buonarroti, 12 - 00185 Roma (RM), rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Bertolone (BRTBGI53A05A056C) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Pisanelli, n. 1, nonché presso il domicilio digitale PEC biagiobertolone@ordineavvocatiroma.org, giusta delega in calce al presente atto;

Le comunicazioni possono essere effettuate al n. di fax 0686356191 e all'indirizzo pec: biagiobertolone@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma Via del Campidoglio n. 1

PER L'ANNULLAMENTO

1. Dell'AVVISO di selezione del 24 luglio 2023 pubblicato nell'area riservata al personale di Roma Capitale, con il quale Roma Capitale ha indetto una "Procedura di Progressione tra Aree ai sensi dell'art. 52, c.1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021 e del Regolamento di Roma Capitale approvato con deliberazione G.C. n. 236 del 07/07/2023, finalizzata alla copertura di n. 2.055 posti in diversi profili professionali, di cui n. 2.010 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e n. 45 posti nell'Area degli Istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale.", nella parte in cui, per quanto riguarda il SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO, art. 1, comma 3, n. 3) "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione:

- a) n. 300 progressioni nel profilo "Funzionario Coordinatore pedagogico" (codice PVFSA);
- b) n. 200 progressioni nel profilo "Funzionario Insegnante scuola dell'Infanzia" (codice PVFI);
- c) n. 200 progressioni nel profilo "Funzionario educatore asilo nido" (codice PVFE);

E per l'appunto, nella parte in cui in ordine ai "Criteri di valutazione", all'Art. 4, comma 2, lett. b) viene previsto che "*Per il profilo di **Coordinatore Pedagogico** è obbligatorio, ai sensi della Legge Regione Lazio 5 agosto 2020 n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61, il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1. I*

candidati privi di tale titolo non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni, per carenza di un requisito essenziale all'immissione nel ruolo." (doc. n. 1)

2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61, con la quale in conformità della legge regionale del Lazio del 5 agosto 2020, n. 7: *"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"*, vengono istituite le figure del "Coordinatore Pedagogico" e dei "Coordinamenti Pedagogici Territoriali." (doc. n. 2).

*

1. (Quadro normativo)

Innanzitutto, si riporta di seguito la legislazione e la Contrattazione Collettiva Nazionale posta a base del presente ricorso.

- Con D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; è previsto all'art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni) che per dare attuazione al D. Lgs. medesimo, le Regioni *"... c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;"*;

Il successivo art. 7 (Funzioni e compiti degli enti locali) prevede al comma 1, lettera d) che gli enti locali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, *"attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;"*

L'art. 14 del medesimo D. Lgs. n.65 (Norme transitorie e finali), prevede al comma 3 che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per accedere ai posti di **educatore di**

servizi educativi per l'infanzia – attualmente inquadrato, secondo il nuovo sistema di classificazione allegato A del CCNL 2019-2021 nell'Area degli Istruttori (ruolo in esaurimento, in quanto i nuovi assunti verranno inquadrati nell'area dei Funzionari) – occorre essere in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. **Nonché**, “Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.”

Per quanto riguarda la figura di “coordinatore di struttura educativa” - o meglio di **“coordinatore pedagogico”** di competenza dell'Ente Locale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), facendo la norma riferimento alla struttura educativa – attualmente inquadrato, secondo il nuovo sistema di classificazione allegato A del CCNL 2019-2021 nell'Area dei Funzionari, il comma 3bis dell'art. 14 prevede che, al fine di conseguire risparmi di spesa, **continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.** Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che l'art. 7, comma 1 lett. d), dispone che gli Enti Locali devono attuare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio *nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

- Quindi, in forza della predetta disposizione (art. 14, comma 3bis), per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa, e nello specifico nel caso di progressione interna tra Aree: da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari, possono partecipare alle selezioni tutti coloro che hanno conseguito i titoli nell'ambito delle specifiche normative regionali, entro la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 65/2017.

- Con legge della Regione Lazio del 5 agosto 2020, n. 7, all'art. 14 (rubricato: “Coordinatore Pedagogico”) viene disposto quanto segue: “1. Entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione regionale competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti. 2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017**, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.”

- Con D.G.R. 9 febbraio 2021, n. 61, la Regione Lazio ha proceduto alla istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, i quali hanno l'obiettivo di garantire. a) da un lato (livello micro) la presenza nei singoli servizi di una figura qualificata responsabile del progetto educativo; b) dall'altro (livello macro) un'offerta universale ed omogenea a favore di tutti i bambini e di tutte le famiglie del Lazio.

La Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 61/2021, contravvenendo al disposto normativo di cui alle leggi statale e regionale, sopra richiamato e riportato nelle parti che qui rilevano, e travalicando i limiti conferitigli dalla legge regionale n. 7, che rimetteva alla Giunta di promuovere l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti, per quanto riguarda i “Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico” ha previsto che “Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti. L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni”. Peraltro, la Deliberazione di Giunta, richiamata nell'Avviso impugnato, fa riferimento ad incarichi (di natura temporanea) e non certo alla progressione tra le Aree.

- La Regione Lazio (soggetto che ha autonomia normativa in materia), con nota n° 0366474.23-04-2021 inviata dalla Direzione Regionale per l'inclusione Sociale –

Area Famiglia, Minori e Persone Fragili al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale chiarisce che, per poter esercitare la funzione di Coordinatore Pedagogico nella Regione Lazio occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli conseguiti entro le date appresso indicate:

1. titolo conseguito a decorrere dal 6 agosto 2020: Laurea magistrale in corsi afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti;

2. titolo conseguito a decorrere dal 20 giugno 1990: Laurea;

3. titolo conseguito prima del 20 giugno 1990: uno dei titoli previsti dalla normativa regionale per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia; (doc. n. 3)

- Con la legge di bilancio (2022) del 30.12.2021, n. 234, art. 1, comma 612 sono stati integrati con decorrenza 2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di finanziare con le risorse destinate al personale non dirigente le progressioni tra le aree della contrattazione collettiva. La legge di bilancio 2022 infatti prevede che: "612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi

nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.”

- Il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021 del 16 novembre 2022, per adeguarsi al dettato normativo della legge di bilancio 2022, ha previsto due tipologie di progressioni verticali, marcandone una netta distinzione:

- procedure “ordinarie”, la cui disciplina, ancorché richiamata nei contratti (si veda art. 15, comma 1 del richiamato CCNL), trae origine unicamente dalla legge (considerata anche la riserva di legge in materia);

- procedure “**speciali**”, temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (si veda art. 13 commi 6, 7, 8), con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, **con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale.**

L’art. 13, comma 6, del CCNL prevede che “6. *In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.*”

- Per quanto riguarda il Personale Educativo Scolastico, l’art. 13, comma 8, del CCNL su richiamato, prevede che: “8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del

30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. “

L'art. 93 del CCNL Funzioni Locali del 2022, rubricato “Progressioni all'Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima applicazione”, dispone che “1. Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori, secondo l'allegata tabella (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, la disciplina di cui all'art. 13, comma 6 (Norme di prima applicazione) del presente CCNL è finanziata anche con le risorse di cui all'art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione).”

- L'Aran con CFL 209 ha precisato in che cosa consistono le differenze tra le due procedure, quella “ordinaria” prevista dall'art. 15 del CCNL e quella “speciale” regolata dall'art. 13, commi 6, 7, 8, del CCNL:

- La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura speciale e transitoria i requisiti sono quelli della tabella C di corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001;
- La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura speciale e transitoria, i criteri sono quelli previsti dall'art. 13, comma 7, del CCNL 16 nov. 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%;
- La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura speciale e transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;

- La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31.12.2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dic. 2021 (legge bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55 del monte salari dell'anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dic. 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree. (doc. n. 4).

*

2. (Fatto)

- Con Deliberazione n. 236 del 7 luglio 2023, la Giunta Capitolina ha approvato il “Regolamento delle progressioni tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale in sede di revisione degli ordinamenti professionali” (doc. n. 5).

Nell'atto deliberativo si premettono (fra l'altro) le seguenti considerazioni, che assumono i punti salienti del Regolamento su cui avrebbe dovuto conformarsi l'Avviso di selezione impugnato. Si legge infatti: *“In particolare, in sede di prima applicazione del rinnovato contesto normativo, assume significativa rilevanza per le esigenze organiche di Roma Capitale la fattispecie di cui al penultimo periodo dell'art. 52, c.1-bis, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza del quale i contratti collettivi possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza all'area per almeno*

cinque anni, in deroga alla riserva del 50% dei posti all'accesso dall'esterno e al possesso del relativo titolo di studio.

In attuazione della sopra citata disposizione, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 all'art. 13 comma 6 consente, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno, valorizzando l'esperienza e la professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni; (...);

Ritenuto che, le progressioni tra le aree, in coerenza con le previsioni normative e contrattuali, devono avvenire nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni; con riferimento al regime transitorio di prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali, essendo disposta una espressa deroga al possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l'area di nuovo inquadramento, le procedure di progressione non possono contemplare in linea di principio preclusioni in tal senso, salvo che la legge richieda un determinato titolo come necessario ai fini dell'accesso ad uno specifico profilo professionale; la disciplina normativa e contrattuale valorizza, ai fini delle progressioni, l'esperienza professionale maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione, tramite procedure basate sull'accertamento del possesso delle competenze necessarie a esercitare le mansioni di un'area superiore;”

Il Regolamento approvato con il predetto atto deliberativo disciplina le progressioni tra aree oggetto dell'avviso di selezione impugnato, *in conformità all'art. 52, c.1 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto ..., in sede di revisione degli ordinamenti professionali, secondo le modalità stabilite dall'art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.*

All'art. 3 (*Accesso alle progressioni*), la lettera b) riguardante le progressioni dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari, richiede il *possesso dei seguenti requisiti in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:*

b1. Laurea (triennale o magistrale) e titoli equivalenti e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

b2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- Con l'Avviso di Progressione tra le Aree, oggetto di impugnativa, l'Amministrazione Capitolina nel Settore Educativo Scolastico per la progressione nell'Area dei Funzionari ha previsto n. 300 progressioni nel profilo "Funzionario Coordinatore pedagogico".

- Per quanto riguarda l'accesso per progressione in detto profilo all'art. 4, ha previsto che *"è obbligatorio, ai sensi della Legge Regione Lazio 5 agosto 2020 n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61, il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1. I candidati privi di tale titolo non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione delle competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni, per carenza di un requisito essenziale all'immissione nel ruolo"*

*

I ricorrenti hanno i requisiti per partecipare alla selezione per la progressione verticale nell'Area dei Funzionari, nel profilo di "Coordinatore Pedagogico", previsto dall'Allegato A – Declaratorie e profili dell'Area dei Funzionari e Della Elevata Qualificazione del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021 sottoscritto dalle parti sociali in data 16 nov. 2022, avendo sia il titolo di studio richiesto dalla legge come anche specificato nella nota esplicativa 0366474.23-04-2021 della Regione Lazio, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dal Regolamento adottato da Roma Capitale con D.G.C. del 7.7.2023, nonché l'anzianità di servizio prevista:

- i. Alessandra Belly, Laurea in Psicologia; assunta in ruolo in data 29.12.2008;
- ii. Antonella Caiola, Laurea in Lettere; assunta in ruolo in data 25.06.2007;
- iii. Antonella Chirico, Laurea in Sociologia - assunta in ruolo in data 5.06.2007;

- iv. Michela Costa, Laurea in Psicologia; assunta in ruolo in data 3.11.2009;
- v. Cinzia De Giorgi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; assunta in ruolo in data 15.09.2016;
- vi. Annalisa Di Norscia, Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione,; assunta in ruolo in data 29.12.2008;
- vii. Giovanna Fonti, Laurea specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica dell'infanzia e dell'adolescenza e della famiglia; Diploma di specializzazione in Psicoterapia; assunta in ruolo in data 15.09.2016;
- viii. Ida di Girolamo, Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; assunta in ruolo in data 4.09.2015;
- ix. Danilo Lucernoni, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; assunto in ruolo in data 23.12.2015;
- x. Maria Antonietta Tomasello, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; assunta in ruolo in data 16.09.2002;
- xi. Francesca Minnucci, Laurea Triennale in Scienze della Formazione e dell'Educazione; Master I^ livello in Evoluzione e sviluppo delle scienze pedagogiche assunta in ruolo in data 25.08/2020;
- xii. Rossella Perrotta, Laurea in Servizio Sociale; assunta in ruolo in data 2.09.1996;
- xiii. Alessia Piccirillo, Laurea in Psicologia; assunta in ruolo in data 01.09/2004;
- xiv. Pompei Raffaella, Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione; assunta in ruolo in data 25.08.2020;
- xv. Marianna Povia, Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione; assunta in ruolo in data 01.09.2006;
- xvi. Enza Sichetti, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità; assunta in ruolo in data 13.08.1967;
- xvii. Stefano Taponecco, Diploma di Maturità Magistrale; assunto in ruolo in data 20.12.2012;
- xviii. Catello Zurolo, Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione; assunto in ruolo in data 01.09.2003;

- xix. Francesca Massicolle, Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, assunta in ruolo in data 30.11.2020;
- xx. Roberta Raspani, Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, assunta in ruolo in data 3.11.2009.

I sig.ri Cinzia De Giorgi, Annalisa Di Norscia, Alessia Piccirillo, nonostante l'Avviso prevedesse la loro esclusione automatica dalla selezione, hanno presentato domanda per partecipare alla selezione per la progressione nel profilo "Funzionario Coordinatore Pedagogico".

*

3. (L'interesse del sindacato CGIL F.P. ad intervenire nel presente giudizio)

La materia relativa alla classificazione del personale pubblico contrattualizzato, alla individuazione delle Aree funzionali, ai criteri ed ai titoli di studio per accedere alle Aree, ai criteri per le progressioni orizzontali e verticali, è in gran parte riservata alla contrattazione collettiva nazionale di Comparto.

Nel presente caso, come dedotto nelle premesse, le progressioni tra le Aree vengono finanziate con risorse destinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e dell'art. 48 del D. Lgs. 165/2001 alla Contrattazione Collettiva.

La CGIL è firmataria di tutti i ccnl del Comparto Regioni ed Autonomie locali e, da ultimo, dei CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e del 16 novembre 2022.

La CGIL ha interesse che le progressioni fra le aree negli enti locali e negli altri Comparti della Pubblica Amministrazione avvengano in maniera uniforme a tutela di tutti i lavoratori, e dei propri associati, pubblici.

*

Premesso quanto sopra, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in

Diritto

1^ Motivo – La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61 viola l'art. 14, comma 3 bis del D. Lgs. 65/2017 e l'art. 14 della legge regionale

del Lazio del 5 agosto 2020, n. 7 ed eccede la delega conferitagli da quest'ultima norma.

L'Avviso di selezione in epigrafe prevede che per il profilo di Coordinatore Pedagogico i concorrenti devono possedere la laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1, perché ciò è disposto dalla Legge Regione Lazio 5 agosto 2020 n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. 61.

Contrariamente a quanto previsto dall'Avviso di selezione per la progressione tra le Aree, il secondo comma dell'art. 14 (rubricato: Coordinatore pedagogico) della legge regionale n. 7, fa espresso rinvio alle previsioni di cui all'art. 14, comma 3 bis, del D. Lgs. 65/2017, il quale prevede che *“Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.”*

I titoli per l'accesso all'Area dei Funzionari sono previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, pertanto la Deliberazione di Giunta Regionale non aveva alcuna facoltà di prevedere titoli per l'accesso all'Area dei Funzionari ed al profilo ivi previsto di Coordinatore Pedagogico.

Del resto, è la stesa legge regionale n. 7 (art. 14, comma 1) che delega alla Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, di promuovere **l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce i compiti.**

La Giunta regionale ha ecceduto i poteri di delega conferitigli per legge e, pertanto, risulta illegittima nella parte in cui ha previsto titoli diversi per le progressioni nel profilo di Coordinatore Pedagogico inquadrato secondo il CCNL del 2022 nell'Area dei “Funzionari”.

L'Avviso di selezione impugnato è pertanto illegittimo nella parte in cui per il profilo di Coordinatore Pedagogico, in contrasto con le previsioni di legge, della Contrattazione Collettiva e dello stesso Regolamento adottato dall'Amministrazione Capitolina, restringe la partecipazione alla selezione per la progressione tra Aree ai soli concorrenti in possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1.

2^ Motivo – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs. 165 del 2001; dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019- 2021 del 16 nov. 2022; del Regolamento approvato in data 7 luglio 2023 dalla Giunta Capitolina – Eccesso di potere.

L’Avviso relativo alla procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura, per quanto qui rileva, di n. 300 progressioni nel profilo “Funzionario Coordinatore pedagogico” nel Settore Educativo Scolastico, all’art. 1, contenente “indicazioni generali”, richiama la normativa in forza della quale è indetta la procedura: “ai sensi dell’art. 52, c.1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 13, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021 e del Regolamento di Roma Capitale approvato con deliberazione G.C. n. 236 del 07/07/2023”.

L’art. 52, comma 1 bis, introduce fra l’altro il nuovo inquadramento professionale dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali. Al fine di valorizzare la professionalità e l’esperienza dei dipendenti pubblici, il medesimo comma, al penultimo periodo, dispone, che *“In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.”*

Il CCNL Funzioni Locali del 2022, conformandosi al dettato normativo e con le risorse destinate alla Contrattazione Collettiva, all’art. 13, comma 6, consente in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31.12.2025, la progressione tra le aree anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno, valorizzando l’esperienza e la professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni.

Secondo l'Allegato A – Declaratorie, del CCNL comparto Funzioni Locali del 2022, il “coordinatore pedagogico” è inquadrato nell'Area dei “Funzionari”.

L'art. 93 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 2022, titolato “Progressioni all'Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima applicazione”, dispone che “Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori, secondo l'allegata tabella (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, la disciplina di cui all'art. 13, comma 6 (Norme di prima applicazione) del presente CCNL è finanziata anche con le risorse di cui all'art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione)”.

Sia il CCNL del 2022 che il Regolamento Capitolino per l'accesso alle progressioni dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari, richiedono il possesso dei seguenti requisiti in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:

b1. Laurea (triennale o magistrale) e titoli equivalenti e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

b2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

I ricorrenti, secondo la legislazione regionale succedutasi nel tempo, hanno avuto accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, prima con il diploma e poi con la laurea vecchio ordinamento e triennale e magistrale prestando continuativamente alle dipendenze di Roma Capitale ed avendo maturato le anzianità di servizio richieste con la qualifica C del vecchio sistema di classificazione del personale e da ultimo quali istruttori con il nuovo sistema di classificazione del personale.

Da quanto sopra ne discende che la previsione dell'Avviso di escludere dalla selezione per il profilo di Coordinatore Pedagogico i candidati che non siano in possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, il cui elenco specifico è contenuto nell'allegato 1, è illegittimo in quanto

contravviene a disposizioni di legge e di contratto, nonché allo stesso Regolamento approvato dalla Giunta Capitolina.

3^ Motivo - Illegittimità della procedura di progressione tra le Aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di n. 700 posti nel profilo di Funzionari Coordinatore Pedagogico; Funzionario Insegnante scuola dell'infanzia; Funzionario educatore asilo nido. Eccesso di potere.

L'Avviso di selezione impugnato, per il Settore Educativo Scolastico prevede la progressione nell'Area dei Funzionari:

n. 300 progressioni nel profilo "Funzionario Coordinatore pedagogico";

n. 200 progressioni nel profilo "Funzionario Insegnante scuola dell'Infanzia";

n. 200 progressioni nel profilo "Funzionario educatore asilo nido";

L'Avviso, all'art. 1, prevede che *la procedura ha carattere valutativo e si articola in n. 3 progressioni autonome, corrispondenti ai settori di amministrazione dell'Ente, suddivise al loro interno per profili professionali. (...).*

Ciascun dipendente può concorrere alle progressioni esclusivamente nel settore di amministrazione in cui sono compresi la famiglia ed il profilo professionale rivestito al momento della presentazione della domanda di partecipazione, come di seguito precisato:

a) alle progressioni del Settore Educativo Scolastico possono partecipare esclusivamente i dipendenti ascritti ai profili di Insegnante e Educatore della Famiglia Educativa e Sociale.

L'Avviso prevede ancora che "All'interno del settore di riferimento, la candidatura può essere presentata per uno solo dei profili professionali elencati nei precedenti punti del presente articolo: Settore Educativo Scolastico.

I ricorrenti impugnano l'Avviso nella parte in cui vengono escluse, per mancanza del titolo richiesto dal bando (Laurea in pedagogia o equipollente), dalla partecipazione alla progressione nel Profilo di Funzionario Coordinatore Pedagogico.

L'illegittimità e la richiesta di annullamento del bando nella parte in cui esclude i ricorrenti dall'ammissione alla procedura di progressione nel profilo di Coordinatore Pedagogico, comporta l'illegittimità derivata di tutte le progressioni per Funzionario previste per il Settore Educativo Scolastico, per non avere i ricorrenti la possibilità di

presentare, nel proprio settore di riferimento, la domanda in uno dei tre profili di Funzionario (*Coordinatore Pedagogico; Insegnante scuola dell'infanzia; educatore asilo nido*) come riconosciuto agli altri candidati. Se così non fosse, le ricorrenti subirebbero una grave ed illegittima discriminazione rispetto agli altri concorrenti.

L'impugnativa del bando proposta dai ricorrenti per la esclusione dalla partecipazione alla selezione di Coordinatore Pedagogico e l'interesse degli stessi al conseguimento del bene della vita cui ambiscono con il presente ricorso, non viene meno con la presentazione della domanda, da parte di alcuni di essi, in uno dei residuali profili previsti dal bando, "Insegnante scuola dell'infanzia; educatore asilo nido", in quanto essendo il bando unico, l'azione proposta coinvolge l'intero bando relativo al Settore Educativo Scolastico e la domanda da loro presentata in data 24 agosto non crea una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del giudizio, essendo rimasto impregiudicato il loro interesse al ricorso, al conseguimento del bene della vita oggetto del giudizio e alla decisione.

La lesione subita dai ricorrenti di esclusione automatica dalla selezione per la progressione nel profilo di "Funzionario Coordinatore Pedagogico" è contrassegnata dai caratteri dell'immediatezza, della concretezza e dell'attualità; caratteri che non vengono meno con la presentazione della domanda per la partecipazione ad altro profilo residuale previsto dal bando, in quanto la lesione, nonostante la domanda in altro profilo, persiste sino al momento della decisione.

*

ISTANZA DI RIUNIONE

Si chiede che il presente giudizio venga riunito ad altro giudizio assegnato alla Sezione Seconda di Codesto On.le TAR, portante il Numero Registro Generale 11662/2023, fissato per l'Udienza Pubblica al 28/02/2024, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura di progressione oggetto del presente

giudizio relativo al Settore Educativo Scolastico; ciò per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi. Per quanto di ragione, si richiama l'Ordinanza n. 6510 del 25.09.2023, resa dal TAR nel giudizio portante il numero Registro Generale 11662 del 2023, con la quale è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale, con le modalità dettagliate in essa indicate.

*

Per l'anzidetto, i ricorrenti, anche singolarmente, come sopra rappresentati e difesi,

Chiedono

Che l'Ecc.mo Tar adito, previa la riunione del presente giudizio all'altro portante il n. R.G. 11662 del 2023 e l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, con conferma dell'udienza pubblica del 28/02/2024 anche per il presente giudizio,

voglia

in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e per l'effetto annullare l'AVVISO di selezione del 24 luglio 2023 pubblicato nell'area riservata al personale di Roma Capitale nella parte relativa alla procedura di progressione tra le Aree del personale non dirigente di Roma Capitale del Settore Educativo Scolastico per la copertura di n. 700 posti nel profilo di Funzionari Coordinatore Pedagogico; Funzionario Insegnante scuola dell'infanzia; Funzionario educatore asilo nido o in subordine nella parte in cui, ai sensi dell' art. 1, comma 3, n. 3) lett. a) vengono previsti "n. 300 progressioni nel profilo "Funzionario Coordinatore pedagogico".

Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese e compensi difensivi.

Si dichiara che per il presente giudizio, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, è dovuto il versamento del contributo unificato nell'importo di €. 325,00.

Allegati come da elenco separato.

Roma, 18 ottobre 2023

(Avv. Biagio Bertolone)